

Una circolare dell'Inps fa chiarezza sulla platea dei beneficiari dei congedi straordinari retribuiti

Handicap in famiglia, ecco le misure

Le indennità, al massimo per due anni, non danno pensione

DI FRANCO BASTIANINI

L'Inps, con la circolare n. 112 del 3 agosto 2007, ha finalmente fatto chiarezza sui soggetti che in via prioritaria hanno titolo a fruirla, per un periodo non superiore a due anni, del congedo straordinario retribuito per assistere un figlio con handicap grave. Si tratta del congedo previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come integrato e modificato dall'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il congedo di cui trattasi rientra tra gli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico, appunto, dell'assistenza a persona disabile convivente e va tenuto distinto da quello che può essere concesso ai dipendenti pubblici e privati per gravi e documentati motivi familiari, previsto dal comma 2 dell'art. 4 della citata legge 53/2000, congedo che non prevede alcuna retribuzione né indennità e neppure contribuzione figurativa, ma solo la conservazione del posto di lavoro. Con l'occasione, l'istituto nazionale di previdenza sociale guidato da Gianpaolo Sassi ha anche precisato che, per effetto della sentenza

della Corte costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, il congedo straordinario retribuito va riconosciuto, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, anche al coniuge convivente con il consorte handicappato in situazione di gravità. Le disposizioni contenute nella circolare in esame trovano applicazione, ancorché in assenza di analoghe disposizioni del ministero della pubblica istruzione e da parte dell'Inpdap, anche nei confronti del personale della scuola.

■ LO STATUS

Ai fini giuridici ed economici i periodi di congedo straordinario fruiti dal personale docente e Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) sono equiparati a quelli di aspettativa per motivi di famiglia. Ne conseguono che non sono utili ai fini della progressione di carriera, non danno diritto a

punteggio nelle graduatorie e nelle operazioni di mobilità e non sono retribuiti.

Durante il periodo di congedo il richiedente, lavoratore o lavoratrice dipendente scolastico ha tuttavia diritto, come gli altri dipendenti pubblici o privati, a percepire

un'indennità nella misura corrispondente all'ultima retribuzione ivi compresa la 13^a mensilità, indennità che non potrà

comunque superare nel 2007 l'importo annuo di euro 41.233,26. Ai fini pensionistici il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

■ I DESTINATARI

I lavoratori dipendenti, si legge nella circolare dell'Inps, hanno titolo a fruirla del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del figlio portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo. In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo in esame

spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusiva. Per assistenza continuativa ed esclusiva, precisa ancora l'Inps, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap;

c) fratelli e sorelle, alternativamente, conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verificano le seguenti due condizioni: entrambi i genitori siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili; il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente con il coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. (riproduzione riservata)



Gianpaolo Sassi